



Martedì 15 marzo 2022

IL CASO DEL GIORNO

Irrogabile la sanzione da dichiarazione infedele al socio accomandante

/ Alice BOANO

L'art. 5 del TUIR disciplina il regime della **trasparenza fiscale** per le società di persone e i soggetti equiparati. Per tale meccanismo i redditi prodotti dalla società sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione e in [...]

PAGINA 2

IL PUNTO OPERAZIONI STRAORDINARIE

La retrodatazione della fusione trascina anche la data di ingresso nel gruppo

/ Enrico ZANETTI

Quando un gruppo societario decide di acquisire il **controllo** di una nuova società con un'operazione di **leva finanziaria**, che mira a traslare sulla società obiettivo medesima una parte del peso [...]

PAGINA 10

FISCO

Riallineamento con scorporo per gli immobili strumentali

Secondo l'Agenzia delle Entrate, un "immobile" è tale se iscritto in modo distinto a libro cespiti

/ Gianluca ODETTO

L'articolata risposta a interpello n. 106 di ieri, 14 marzo 2022, contiene alcune interessanti indicazioni in merito al riallineamento dei valori civili e fiscali degli **immobili strumentali**.

Il caso pratico è stato proposto da una società **IAS adopter** titolare sia di immobili strumentali, sia di immobili detenuti a scopo di investimento, i cui valori civili e fiscali divergevano a vario titolo (acquisizione per effetto di conferimenti neutrali, FTA, criteri di scorporo contabili non coincidenti con quelli fiscali, ammortamenti effettuati in bilancio ma non deducibili ai fini fiscali, ecc.), ma presenta principi che, se correttamente vagliati, possono essere estesi alle imprese che redigono il bilancio secondo i **principi nazionali**.

Una prima questione (quesito 1) riguarda i **fabbricati non "cielo-terra"** sui quali non è stato operato alcuno scorporo ai fini contabili, mentre la prassi fiscale è ferma nel sostenere

che i principi dell'art. 36 comma 7 del DL 223/2006 valgano anche per i fabbricati non "cielo-terra" e indipendentemente dai principi contabili adottati.

In questa situazione, in cui contabilmente il terreno non esiste, si deve in sostanza rispettare un criterio di **omogeneità**, per cui:

- "il valore di un determinato asset va uniformato al maggior valore contabile dello stesso asset";
- occorre, conseguentemente, confrontare il valore contabile complessivo dell'immobile (terreno + fabbricato) con il corrispondente valore fiscale (differenza sulla quale va assolta l'imposta sostitutiva del 3%);
- una volta quantificato tale importo, al bene "fabbricato" è attribuito un valore pari al 70% o all'80% della differenza assoggettata a imposta sostitutiva.

Collegata a tale questione è quella, oggetto del quesito n. 4, in cui esiste una differenza riallineabile (il valore complessivo dell' [...])

PAGINA 3

IN EVIDENZA

Il conflitto Russia-Ucraina richiede un'informativa nei bilanci 2021

Per il bonus investimenti, rileva la consegna con prestazioni accessorie secondarie

Riallineamento anche per i maggiori valori di liste clienti e portafogli contratti

ALTRE NOTIZIE

/ DA PAGINA 8

PROFESSIONI

Incarico di sindaco non attribuibile a una STP

/ Edoardo MORINO

Con il P.O. n. 254/2021, datato 1° marzo 2022 e diffuso ieri, il CNDCEC risponde a un quesito dell'Ordine di Vicenza dove si chiede se l'incarico di componente del collegio sindacale di società o di revisione [...]

PAGINA 7

Irrogabile la sanzione da dichiarazione infedele al socio accomandante

L'irrogazione della sanzione si fonda sulla colpevolezza

/ Alice BOANO

L'art. 5 del TUIR disciplina il regime della **trasparenza fiscale** per le società di persone e i soggetti equiparati. Per tale meccanismo i redditi prodotti dalla società sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione e in misura proporzionale alla corrispondente quota di partecipazione agli utili, facendo ricadere l'obbligazione tributaria su ciascun socio per il loro status di soci (*cf.* Cass. 2 agosto 2002 n. [11569](#)).

Secondo un consolidato orientamento, nelle **società di persone** l'applicazione del principio di trasparenza comporta non solo l'imputazione al socio della tassazione ai fini IRPEF, ma anche l'applicazione della sanzione per infedele dichiarazione (Cass. 28 giugno 2017 n. 1611).

Il principio viene ripreso dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. [18881](#) del 3 luglio 2021 con riferimento alla società in accomandita semplice, in occasione della quale viene giudicata irrilevante l'**estraneità** dei soci accomandanti all'amministrazione della società.

L'irrogazione della sanzione si fonda sulla colpevolezza. In base alle regole codicistiche, infatti, egli può esercitare un controllo sull'operato della società verificando l'ammontare degli utili conseguiti attraverso l'[art. 2320](#) c.c. ultimo comma.

Il trattamento sanzionatorio non è irrogato sulla base della **mera volontarietà**, in contrasto con l'elemento della colpevolezza introdotto dall'[art. 5](#) del DLgs. 472/97, ma riconoscendo un profilo di colpa nell'omesso o insufficiente esercizio del potere di controllo sull'esattezza dei **bilanci** della società (Cass. 29 ottobre 2010 n. [22122](#)).

L'assunto porta a ritenere che nella dichiarazione infedele si sarebbe sempre in presenza di colpa.

La giurisprudenza più risalente era di parere opposto, ritenendo che le sanzioni nei confronti del socio non

potessero essere **irrogate in via automatica** (Cass. 14 febbraio 1991 n. [1560](#)) e lasciando il soggetto libero da sanzioni in caso di prova, senza colpa, di aver ignorato il maggior reddito (Cass. 21 febbraio 1991 n. [1869](#)).

Sul versante opposto si può segnalare la C.T. Reg. Firenze 13 luglio 2015 n. [1280/1/15](#), la quale richiamando il principio di colpevolezza, evidenzia che la partecipazione del socio accomandante di una società di persone è limitata alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale al fine di partecipare alla distribuzione degli utili annuali, di conseguenza la sua figura di socio di capitale non ha nulla a che vedere con l'amministrazione e la **contabilità sociale**, onde nessuna colpa può essergli mossa quale responsabile dei **maggiori redditi accertati** nei confronti della società.

Estraneità irrilevante

L'estraneità alla gestione sociale (in sé e di per sé considerata), in altre ipotesi, è sufficiente a liberare il socio dalle richieste dell'Ufficio.

Si pensi, ad esempio, alla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società di capitali ristrette. L'astio fra i soci, il mancato coinvolgimento nell'inchiesta penale, lo svolgimento da ormai lungo tempo di un'attività di **libero professionista** a tempo pieno possono integrare prova contraria (Cass. 25 ottobre 2021 n. [29794](#), 15 settembre 2021 n. [24870](#) e 9 luglio 2018 n. [18042](#)).

Nelle società a ristretta base proprietaria viene traslato, infatti, il principio di trasparenza, ribaltando il maggior reddito accertato nei confronti della società **pro quota** sui soci, questi ultimi possessori di un reddito di partecipazione.

Riallineamento con scorporo per gli immobili strumentali

Secondo l'Agenzia delle Entrate, un "immobile" è tale se iscritto in modo distinto a libro cespiti

/ Gianluca ODETTO

L'articolata risposta a interpello n. 106 di ieri, 14 marzo 2022, contiene alcune interessanti indicazioni in merito al riallineamento dei valori civili e fiscali degli **immobili strumentali**.

Il caso pratico è stato proposto da una società **IAS adopter** titolare sia di immobili strumentali, sia di immobili detenuti a scopo di investimento, i cui valori civili e fiscali divergevano a vario titolo (acquisizione per effetto di conferimenti neutrali, FTA, criteri di scorporo contabili non coincidenti con quelli fiscali, ammortamenti effettuati in bilancio ma non deducibili ai fini fiscali, ecc.), ma presenta principi che, se correttamente vagliati, possono essere estesi alle imprese che redigono il bilancio secondo i **principi nazionali**.

Una prima questione (quesito 1) riguarda i **fabbricati non "cielo-terra"** sui quali non è stato operato alcuno scorporo ai fini contabili, mentre la prassi fiscale è ferma nel sostenere che i principi dell'[art. 36](#) comma 7 del DL 223/2006 valgano anche per i fabbricati non "cielo-terra" e indipendentemente dai principi contabili adottati.

In questa situazione, in cui contabilmente il terreno non esiste, si deve in sostanza rispettare un criterio di **omogeneità**, per cui:

- "il valore di un determinato *asset* va uniformato al maggior valore contabile dello stesso *asset*";
- occorre, conseguentemente, confrontare il valore contabile complessivo dell'immobile (terreno + fabbricato) con il corrispondente valore fiscale (differenza sulla quale va assolta l'imposta sostitutiva del 3%);
- una volta quantificato tale importo, al bene "fabbricato" è attribuito un valore pari al 70% o all'80% della differenza assoggettata a imposta sostitutiva.

Collegata a tale questione è quella, oggetto del quesito n. 4, in cui esiste una differenza riallineabile (il valore complessivo dell'immobile è superiore a quello fiscale), ma, mentre il terreno (che ha, a differenza del caso precedente, una sua valorizzazione contabile) è iscritto a valori **superiori** a quelli fiscalmente riconosciuti, il fabbricato ha un valore contabile **inferiore** a quello fiscale.

In questo caso, la soluzione adottata parte dalla considerazione per cui le due componenti, pur essendo ai fini fiscali di natura diversa (non ammortizzabile, ovvero ammortizzabile), sono comunque **"ricondotte ad unità"** in sede di **cessione** (evento in corrispondenza del quale la plusvalenza o minusvalenza sono determinate in modo unitario). Pertanto:

- l'importo oggetto di riallineamento, assoggettato a imposizione sostitutiva del 3%, è determinato quale

differenza tra il valore di bilancio del bene nel suo complesso (terreno + fabbricato) e il valore fiscale del bene nel suo complesso (terreno + fabbricato);

- esso può, però, poi essere attribuito al solo bene capiente (nella fattispecie, il terreno), anche se in tal modo il riallineamento non è totale, ma solo parziale.

Sempre con riferimento al rapporto con le impostazioni assunte (o da assumere) in contabilità, la risposta al quesito n. 3 dell'interpello n. 106/2022 precisa che, come per la rivalutazione dei beni, i maggiori valori attribuiti con il riallineamento possono essere **imputati ai costi storici o ai fondi di ammortamento**, essendo l'operazione sostanzialmente finalizzata a replicare sotto il profilo fiscale quanto emerso in contabilità. Nel caso prospettato, quindi, è ammesso effettuare contestualmente un incremento del valore fiscale dei costi storici e un decremento dei valori fiscali dei fondi di ammortamento.

Un ulteriore punto di interesse riguarda il quesito n. 2, avente a oggetto la corretta individuazione dei beni oggetto di riallineamento. Con una indicazione che sembra assumere portata generale (ed estensibile, quindi, alla rivalutazione generale dei beni, anch'essa nell'ultima "tornata" priva del vincolo delle categorie omogenee), si precisa che per **"singolo bene"** può intendersi, in ambito immobiliare, il bene individuato nella sua singolarità nel registro dei beni ammortizzabili tenuto dalla società; se, quindi, questo bene è formato da più unità immobiliari iscritte distintamente in Catasto, esso è rivalutabile nella sua unitarietà, non dovendosi al contrario scindere lo stesso così come invece previsto ai fini catastali.

Vincolo sui soli importi potenzialmente tassati

Da ultimo, nella risposta al quesito n. 5 l'Agenzia delle Entrate precisa che, se il disallineamento di valori ai fini dell'**IRAP** è superiore a quello IRES e il riallineamento è effettuato anche ai fini dell'IRAP (quindi, su un importo più elevato), il vincolo di **sospensione** d'imposta sulle riserve di patrimonio netto va apposto sulla quota parte delle riserve corrispondenti all'importo riallineato ai fini IRES (al netto dell'imposta del 3%); è stato, infatti, correttamente riconosciuto che, essendo l'eventuale distribuzione della riserva tassata solo ai fini dell'imposta sulle società, e non ai fini dell'IRAP ([art. 9](#) comma 2 del DM 162/2001), non vi è ragione di avere a copertura del vincolo una quota di riserve che, anche se distribuite, non generano imposizione in capo alla società stessa.

Il conflitto Russia-Ucraina richiede un'informativa nei bilanci 2021

La guerra rientra tra i fatti successivi che non comportano una variazione dei valori di bilancio, ma richiedono un'illustrazione in Nota integrativa

/ Fabrizio BAVA e Alain DEVALLE

Il conflitto in Ucraina e le sanzioni internazionali adottate contro la Russia produrranno effetti sui bilanci 2021 per molte imprese.

Ai sensi dell'[art. 2427](#) comma 1 n. 22-*quater* c.c., la Nota integrativa deve, infatti, riportare le informazioni riguardanti "la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio".

In base al principio contabile OIC [29](#), i fatti di rilievo sono quelli di importanza tale che la loro mancata comunicazione potrebbe **compromettere** la possibilità dei destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate.

Tali fatti devono essere illustrati, così come deve essere fornita la stima dell'effetto sulla situazione patrimoniale/finanziaria della società, ovvero le ragioni per cui l'effetto non è determinabile.

Inoltre, ai sensi dell'[art. 2428](#) c.c., nella Relazione degli amministratori si deve dare conto, tra l'altro, dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta, nonché dell'**evoluzione prevedibile** della gestione.

Tali riferimenti in materia di informativa assumono particolare rilevanza nei bilanci 2021 per le imprese esposte alle conseguenze, derivanti dal conflitto in essere, sulle performance economiche e finanziarie consuntivate nei primi mesi del 2022 (es. imprese che esportano in Russia).

Il primo aspetto da verificare è come inquadrare tale situazione nell'alveo delle diverse **tipologie** di fatti intervenuti successivamente alla data di chiusura del bilancio.

L'OIC 29 identifica le seguenti tipologie di eventi successivi:

- fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio in quanto evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio;
- fatti successivi che **non devono essere recepiti** nei valori di bilancio in quanto indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, ma che, tuttavia, se rilevanti, devono essere illustrati nella Nota integrativa;
- fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale.

Il conflitto, iniziato lo scorso 20 febbraio 2022, è un evento che non era prevedibile entro il 31 dicembre 2021; pertanto, è da considerarsi un fatto successivo che non comporta una variazione nei valori di bilancio, ma l'esigenza di riportare un'opportuna informativa, **qualora rilevante**.

La portata dell'evento è tale, peraltro, da poter richiedere, in alcuni casi, anche un'integrazione dell'informativa in Nota integrativa, con una modifica del progetto di bilancio, ove lo stesso fosse stato redatto prima dell'inizio del conflitto.

Dovrà essere descritto l'**impatto** sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica della società, coordinandolo con le analisi fornite nella Relazione sulla gestione, in modo particolare da parte delle imprese che intrattengono significativi scambi con i Paesi più colpiti dal conflitto.

Nell'illustrare la prevedibile evoluzione della gestione, dovrà essere commentato l'**andamento dei dati** dei primi mesi del 2022, nonché la prevedibile evoluzione degli stessi.

La situazione potrà richiedere, in alcuni casi, l'aggiornamento dei documenti di programmazione (es. budget) sulla base dei consuntivi infrannuali.

L'emergenza in essere potrebbe comportare, per le imprese più esposte o per quelle che già presentavano incertezze significative, un rischio relativo al presupposto della continuità aziendale.

L'OIC 29 richiede, infatti, di tenere conto dei fatti successivi che possono incidere sulla prospettiva della continuità.

In tali circostanze, se le **incertezze** sono ritenute **significative**, pur rimanendo ragionevole la prospettiva di continuazione dell'attività, secondo il documento OIC [11](#) (§ 22) nella Nota integrativa "dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale".

Per il bonus investimenti, rileva la consegna con prestazioni accessorie secondarie

L'Agenzia torna sulla corretta individuazione del momento di effettuazione degli investimenti

/ Pamela ALBERTI

Ai fini dell'individuazione del momento di effettuazione dell'investimento, rileva il momento della **consegna** del bene qualora nel contratto le parti abbiano conferito alla consegna un ruolo preponderante rispetto alle ulteriori attività da eseguire successivamente, considerate accessorie e secondarie. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 107 di ieri, relativa alla corretta applicazione della disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nel caso di contratto sottoscritto nel 2019, con versamento di un acconto pari al 20%, e consegna effettuata nel 2021 (dopo il 30 giugno) e considerando che alcune attività previste dal contratto (montaggio, collaudo, ecc.) saranno svolte nel 2022.

In merito al momento di "effettuazione" dell'investimento, l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali della **competenza** previste dall'[art. 109](#) commi 1 e 2 del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà (cfr. circ. Agenzia delle Entrate e MISE 30 marzo 2017 n. 4, i cui chiarimenti sono estesi anche alla nuova disciplina del credito d'imposta).

L'Agenzia delle Entrate rileva che nel caso di specie, dai documenti allegati, emerge che l'impegno contrattuale del fornitore non si esaurisce con la semplice consegna del bene, ma si sostanzia in **ulteriori adempimenti** riguardanti, ad esempio, il montaggio e la messa in funzione, comprese le prove di funzionamento, con accettazione mediante "Certificato di Collaudo".

La fattispecie descritta presenta, secondo l'Amministrazione finanziaria, alcune similitudini con quella oggetto della risposta a interpello 31 dicembre 2021 n. 895; in tale documento è stato chiarito che, nel caso di un **contratto complesso** con il quale il fornitore si impegna a vendere un bene mobile all'acquirente e a eseguire ulteriori e rilevanti attività a favore di quest'ultimo, per cui lo svolgimento di tali attività assume un rilievo decisivo ai fini del puntuale e completo adempimento degli obblighi contrattuali, ai fini dell'individuazione del momento di effettuazione dell'investimento non è sufficiente la consegna del bene mobile ai sensi dell'[art. 109](#) comma 2 del TUIR, ma è necessario lo svol-

gimento di ulteriori attività affinché si concretizzi il requisito della "certezza" previsto dal comma 1 dell'[art. 109](#) del TUIR (cfr. anche risposta interpello n. 723/2021). L'Agenzia delle Entrate evidenzia che tra le due fattispecie esiste però una differenza rilevante: nel caso oggetto dell'interpello in esame il fornitore si impegna a vendere un bene all'acquirente e a eseguire ulteriori attività a favore di quest'ultimo ma, a differenza del caso descritto nella citata risposta n. 895, lo svolgimento di tali attività non assume un **rilievo essenziale** ai fini del completo adempimento degli obblighi contrattuali. Nel contratto in esame, infatti, i soggetti hanno convenuto che il passaggio della proprietà (e dei relativi rischi) avvenga già a seguito della consegna del bene.

Pertanto, nel contesto contrattuale riportato le parti hanno inteso conferire alla "consegna" un **ruolo preponderante** rispetto alle ulteriori attività da eseguire successivamente; queste ultime, infatti, seppur importanti ai fini del funzionamento dell'impianto, sono state considerate dalle parti del contratto come accessorie e secondarie rispetto alla materiale consegna dei beni.

L'Agenzia ritiene quindi che ai fini dell'individuazione del momento di "effettuazione" dell'investimento, determinante per "incardinare" il bene nella corretta disciplina agevolativa, nella fattispecie in esame risulti decisiva la "**consegna**" del bene mobile ai sensi dell'[art. 109](#) comma 2 del TUIR.

Nello specifico, considerato che il contratto è stato sottoscritto nel 2019, con contestuale versamento di un acconto pari al 20%, e che la consegna dei beni – quindi l'"effettuazione" dell'investimento – è intervenuta nell'esercizio **2021**, ma oltre il 30 giugno, secondo l'Agenzia non trova applicazione il credito d'imposta ex [art. 1](#) commi 185 ss. della L. 160/2019 – posto che anche se la prenotazione è stata operata entro la data del 15 novembre 2020, l'investimento non risulta effettuato "entro il 30 giugno 2021" – ma quello previsto dall'[art. 1](#) comma 1056 della L. 178/2020, spettante per gli investimenti indicati nell'allegato A alla L. 232/2016 effettuati "a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021".

Per quanto concerne le **prestazioni correlate** (se qualificabili come "oneri accessori"), l'Agenzia ricorda che, secondo le regole generali della competenza previste dall'[art. 109](#) commi 1 e 2 del TUIR, le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate.

Riallineamento anche per i maggiori valori di liste clienti e portafogli contratti

Il Fisco non fa però chiarezza sul periodo di ammortamento fiscale del valore riallineato

/ Luisa CORSO

Con le risposte a interpello n. [108](#) e n. [112](#) di ieri, 14 marzo 2022, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla facoltà di riallineamento ex [art. 110](#) del DL 104/2020 del differenziale tra il valore fiscale e il maggior valore civilistico del "portafoglio contratti e clienti" e delle c.d. "liste clienti", differenziale che nasceva dall'imputazione del **disavanzo** complessivo emerso a seguito di operazioni straordinarie.

In entrambi i casi, si trattava di società che adottano i **principi contabili internazionali**, con riferimento alle quali la facoltà di riallineamento è espressamente ammessa dal comma 8 del citato art. 110.

Nello specifico, la risposta n. 112/2022 ha ad oggetto le liste clienti, le quali, nel caso di specie, includono informazioni di tipo anagrafico e di affidabilità creditizia, ma anche informazioni riguardanti comportamenti di consumo. Tali beni non erano stati inizialmente rilevati in bilancio in quanto autoprodotti e hanno trovato riconoscimento contabile, tra le attività immateriali, a seguito dell'attribuzione del disavanzo emerso in occasione di un'operazione di aggregazione aziendale. I nuovi valori emersi sono stati assunti, sotto il profilo fiscale, in regime di neutralità (quindi con valore fiscale pari a zero) con conseguente emersione di un disallineamento tra valori civilistici e fiscali.

Si tratta di beni **tutelati giuridicamente** ai sensi dell'art. 98 comma 1 del Codice di tutela della proprietà industriale di cui al DLgs. n. [30/2005](#), con riferimento ai quali, ad avviso dell'Agenzia, risulta ammissibile il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, sempreché il bene sia ancora tutelato giuridicamente alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuato il riallineamento.

La risposta n. 108/2022 ha, invece, ad oggetto il c.d. "portafoglio contratti e clienti" (insieme dei portafogli contratti derivanti dall'acquisizione di diverse società attraverso operazioni di aggregazione aziendale), anch'esso contabilizzato tra le attività immateriali, separatamente dall'avviamento, a seguito dell'imputazione del disavanzo da fusione, fiscalmente **non riconosciuto**.

Anche in tal caso, l'Agenzia ammette la facoltà di riallineamento del differenziale riferito a tale attività, purché tutelata giuridicamente alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuato il riallineamento e sempreché la stessa non abbia già ricevuto riconoscimento fiscale, in tutto o in parte, avvalendosi di altre disposi-

zioni agevolative.

Nel caso di specie, l'Agenzia ha poi escluso dal riallineamento le differenze generatesi per effetto del *Purchase Price Allocation* (PPA) rispetto ai valori contabilizzati nel bilancio al 31 dicembre 2019.

I documenti illustrati esaminano incidentalmente una questione di particolare importanza (anche e soprattutto alla luce dell'estensione a **50 anni** del periodo di ammortamento fiscale di determinate attività immateriali), rappresentata dalla natura fiscale di tali asset.

Mentre, infatti, nella precedente risposta n. [609/2020](#) l'Agenzia aveva proposto l'assimilazione delle c.d. *member list* al **know how** (formalizzando la conseguente deducibilità delle quote di ammortamento, ai sensi dell'[art. 103](#) comma 1 primo periodo del TUIR, in misura non superiore al 50% del costo), la precedente risposta n. [446/2019](#) si era pronunciata nel senso dell'assimilazione all'avviamento.

Le risposte n. 108/2022 e n. 112/2022 richiamano la sola risposta n. 609/2020, con il che il rischio che i valori emersi scontino un periodo di ammortamento cinquantennale sembrerebbe, ad una prima lettura, escluso.

Rimane, ad ogni modo, un elemento di **non chiarezza** nelle conclusioni fornite dalla risposta n. 108/2022, nelle quali viene evidenziato che l'estensione a 50 anni del periodo di ammortamento fiscale dovrebbe essere tale per tutti i beni le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'art. 103 del TUIR, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo; con tale locuzione l'Agenzia intenderebbe riferirsi ai beni fiscalmente ammortizzabili in un periodo pari o superiore a 18 anni e – pare di capire – ricomprendere tra questi anche il portafoglio contratti e clienti, essendo nel caso concreto materialmente ammortizzati in 20 anni da parte dell'impresa.

Se queste sono le reali conclusioni della risposta, essa dimenticherebbe però che, in caso di assimilazione al know how, le conclusioni dovrebbero essere diverse, in quanto, in tal caso, l'attività sarebbe ricompresa tra quelle che, ai sensi dell'art. 103 comma 1 primo periodo del TUIR, sono deducibili in via potenziale al **50%**, pur se poi il periodo di ammortamento civilistico può essere allungato in virtù delle stime degli amministratori e quello fiscale lo segue in virtù del principio di derivazione.

Incarico di sindaco non attribuibile a una STP

Secondo il CNDCEC un incarico di revisione può essere, invece, conferito a una STP che lo affida a un socio in possesso dei requisiti di legge

/ Edoardo MORINO

Con il P.O. n. [254/2021](#), datato 1° marzo 2022 e diffuso ieri, il CNDCEC risponde a un quesito dell'Ordine di Vicenza dove si chiede se l'incarico di componente del collegio sindacale di società o di revisione legale possa essere affidato a una **STP**, ma eseguito materialmente dal socio professionista in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta, previamente individuato nella delibera di nomina. Con riferimento all'incarico di **revisione** il CNDCEC precisa, innanzitutto, che:

- la revisione legale – la cui disciplina si rinviene nei DLgs. [39/2010](#), nelle sue disposizioni attuative e nel Regolamento [537/2014/Ue](#) – non è un'attività riservata solo alle persone fisiche;

- ex [art. 2409-bis](#) comma 2 c.c., lo statuto della spa che non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale, purché l'organo sia costituito da revisori legali iscritti nel Registro;

- nelle srl, come dispone l'[art. 2477](#) c.c., la nomina dell'organo di controllo o del revisore è **obbligatoria** in presenza di determinate condizioni o laddove la società superi determinati parametri dimensionali, ed è possibile nominare un organo di controllo monocratico cui si applica – così dispone il comma 4 – la disciplina sul collegio sindacale dettata per le spa; quando al "sindaco unico" è affidata anche la funzione della revisione legale, questi deve essere iscritto nell'apposito registro tenuto dal MEF.

Si osserva, poi, come l'[art. 10](#) comma 9 della L. 183/2011 faccia salvi i diversi modelli societari esistenti alla data di entrata in vigore della stessa legge e disciplinati in normative di settore, quale è il sopra citato DLgs. 39/2010. Si tratta, infatti, di norme speciali rispetto alla **disciplina generale** sulle STP dettata dalla L. [183/2011](#) e, che pertanto, non possono ritenersi abrogate in virtù del principio "lex posterior non derogat priori speciali". Il CNDCEC ricorda, peraltro, di aver chiarito in passato (P.O. n. 287/2014 e n. 93/2021) che non può assumere la qualifica di socio professionista di STP il soggetto iscritto solo nel Registro dei revisori legali tenuto dal MEF, poiché la revisione legale non è una professione regolamentata riconducibile al sistema ordinistico.

Tuttavia, considerato che la revisione legale è attività espressamente richiamata dall'[art. 1](#) comma 4 lett. d) ed e) del DLgs. 139/2005, recante la disciplina sulla professione di dottore commercialista ed esperto contabile, essa potrà essere ricompresa nell'**oggetto sociale** della STP. L'esercizio di tale attività, però, sarà consentito solo ai soci professionisti della STP iscritti anche nel Registro dei revisori legali.

Ne deriva che il professionista iscritto all'Albo e contemporaneamente iscritto al Registro dei revisori legali possa far parte della compagine di una STP e allo stesso possa "essere affidato l'incarico di **revisione legale** eventualmente conferito alla STP". In tale circostanza, peraltro, appare opportuno indicare nella delibera di nomina, come prospettato nel quesito, il nome del professionista che svolgerà materialmente la revisione e che dovrà poi formalizzare la lettera d'incarico con la società revisionata.

Per quanto attiene all'incarico di componente del collegio sindacale o di "sindaco unico" (che, ai sensi dell'[art. 2403](#) comma 2 c.c., può svolgere sia l'attività di vigilanza sia la revisione legale in virtù del succitato art. 2409-bis comma 2 c.c.), il CNDCEC evidenzia che tale incarico, in base alla normativa vigente, è concepito come prerogativa della **persona fisica**. Deporrebbero in tal senso:

- l'[art. 2397](#) c.c., che fa riferimento ai sindaci in quanto persone fisiche; l'[art. 2399](#) comma 1 lett. b) c.c., riguardante le cause di ineleggibilità e decadenza, dove oggetto di valutazione sono rapporti personali di coniugio, parentela e affinità; l'[art. 2401](#) c.c., ove si prevedono meccanismi di sostituzione dei sindaci basati sull'età anagrafica;

- il fatto che, in relazione al conferimento dell'incarico nell'organo di controllo di una società, l'ordinamento non riproponga previsioni coniate per il conferimento dell'incarico nell'organo di amministrazione; incarico che, lo si ricorda, può essere attribuito a enti giuridici, anche di natura societaria;

- la circostanza che il legislatore abbia individuato espressamente ipotesi in cui gli incarichi professionali possono essere conferiti sia al professionista persona fisica sia alla STP: si pensi, per esempio, alle funzioni di **curatore fallimentare** ex [art. 28](#) comma 1 lett. b) del RD 267/1942 (ovvero, in prospettiva futura, ex [art. 358](#) comma 1 lett. b) del DLgs. 14/2019) o di organismo per la composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'[art. 15](#) comma 9 L. 3/2012, in relazione alle quali, peraltro, sono emerse non poche difficoltà applicative.

In conclusione, in assenza di previsioni normative che dispongano diversamente, si ritiene che l'incarico di sindaco possa essere attribuito solo alle persone fisiche. Il CNDCEC puntualizza, infine, che, non essendo precluso al socio di STP esercitare la propria attività anche a titolo **individuale**, egli potrà essere sempre nominato membro del collegio sindacale ovvero sindaco unico di srl al di fuori della compagine societaria cui appartiene.

CNDCEC: “L’obbligo di equo compenso va esteso a tutte le imprese”

Il Consiglio nazionale dei commercialisti scrive alla Commissione Giustizia del Senato, che sta esaminando il Ddl. già approvato alla Camera

/ Savino GALLO

L’obbligo di corrispondere ai professionisti un **compenso equo** rispetto al tipo di prestazione offerta deve essere esteso a tutte le tipologie di imprese e non solo, come previsto dal disegno di legge approvato in prima lettura alla Camera e ora all’esame del Senato, a quelle di grandi dimensioni.

Lo chiede il Consiglio nazionale dei commercialisti che, nei giorni scorsi, ha inviato alla Commissione Giustizia di Palazzo Madama, un documento di **osservazioni** all’A.S. 2419. “Nella sua attuale formulazione – scrivono i commercialisti – il disegno di legge contiene alcune novità rilevanti, che risultano in linea con quanto segnalato dal Consiglio Nazionale negli ultimi anni. Tuttavia, le disposizioni relative al perimetro applicativo dell’equo compenso non sono state modificate in modo significativo rispetto alla vigente disciplina e, dunque, non risultano ancora adeguate a garantire il pieno riconoscimento dell’equità del compenso del lavoratore autonomo, in conformità alle previsioni dell’art. 36 della Costituzione nonché dell’art. 2233 del Codice civile”.

Il testo approvato alla camera, infatti, limita l’ambito di applicazione dell’equo compenso alle sole imprese che, nell’anno precedente, abbiano registrato un fatturato di almeno 10 milioni di euro e impiegato non meno di 50 dipendenti. “Nel contesto italiano – continua il CNDCEC – tali realtà imprenditoriali si qualificano come **realità importanti**, seguite per lo più da professionisti strutturati. Le modifiche apportate, dunque, rischiano di avere un impatto non significativo in termini di tutela soprattutto in riferimento ai giovani professionisti, che continueranno ad essere esclusi, di fatto, dalla disciplina dell’equo compenso”.

In altre parole, se l’obiettivo è quello di tutelare i pro-

fessionisti più deboli, ovvero quelli che sono da meno tempo sul mercato e non hanno ancora uno studio avviato alle spalle, così com’è il provvedimento rischia di non essere centrato. Ecco perché l’auspicio del Consiglio nazionale è che si possa giungere a “un **abbassamento dei parametri** dimensionali realmente significativo, finanche alla loro eliminazione, in modo che la norma, trovando applicazione nei confronti di ogni impresa, aderisca maggiormente alla realtà dello specifico contesto economico e imprenditoriale italiano e realizzi tutti quegli obiettivi di tutela del lavoro e di certezza del diritto che la disciplina dell’equo compenso intende perseguire”.

In effetti, tra i tanti emendamenti presentati in Commissione Giustizia, diversi prevedono proprio la soppressione del terzo comma dell’art. 2 del disegno di legge, o quantomeno una sua **ristrutturazione** con contestuale abbassamento a 5 milioni del parametro dimensionale legato al fatturato.

Altri emendamenti, invece, contemplano l’eliminazione dal testo dell’art. 5 comma 5 secondo cui gli Ordini possono comminare **sanzioni disciplinari** ai professionisti che vengano meno all’obbligo di preventivare un compenso equo e proporzionato al tipo di prestazione. Tale norma, nei mesi scorsi, ha suscitato molte perplessità specie tra le associazioni sindacali di categoria, che ne hanno chiesto a gran voce la modifica (si veda [“La Camera approva il disegno di legge sull’equo compenso”](#) del 14 ottobre 2021).

La partita si gioca tutta in Commissione Giustizia di Palazzo Madama, in cui si delibererà sull’approvazione dei singoli emendamenti, lasciando all’Assemblea il compito di esprimersi solo per la votazione finale del provvedimento.

Proventi da rettifiche di prezzo non imponibili per i soggetti IAS/IFRS

L'Amministrazione finanziaria sostiene invece la rilevanza IRAP dell'importo incassato che è stato indicato tra i proventi e oneri diversi

/ Salvatore SANNA

Con la risposta n. [110](#), pubblicata ieri, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sul trattamento ai fini IRES e IRAP delle somme percepite da un soggetto IAS/IFRS in applicazione delle clausole di **revisione del prezzo** di acquisto di una partecipazione (c.d. "clausole di earn out").

Nel caso di specie, sono state pattuite a beneficio della società acquirente specifiche clausole di indennizzo volte a regolare l'eventualità in cui, a seguito del perfezionamento dell'operazione di compravendita, si manifestassero all'interno del Gruppo della società acquisita delle **passività** che incidono sul valore della partecipazione.

Con lo scattare degli obblighi di pagamento da parte del venditore, la società acquirente ha contabilizzato gli importi tra i **proventi diversi** del Conto economico.

Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, considerato che si tratta di un'operazione collegata al trasferimento di titoli partecipativi, si applica quanto previsto dall'[art. 3](#) comma 3 del DM 1° aprile 2009 n. 48 per il quale, fermi restando i criteri di imputazione temporale previsti dagli IAS eventualmente applicati, il regime fiscale è individuato sulla base della **natura giuridica dell'operazione**, indipendentemente quindi dalla rappresentazione in bilancio.

Si tratta, dunque, di una fattispecie che prevede un trattamento fiscale uguale per tutti i partecipanti, indipendentemente dai criteri contabili adottati.

Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate n. [7/2011](#), il trattamento fiscale di tali operazioni deve essere individuato, in linea di principio, assumendo i componenti di reddito che il dante causa e l'avente causa del rapporto giuridico di trasferimento avrebbero rilevato se entrambi avessero contabilizzato l'operazione secondo **canoni giuridico-formali** (nell'ipotesi in cui solo una controparte rediga il bilancio in conformità agli IAS/IFRS, sarà solo quest'ultima a rielaborare, ai fini fiscali, la rappresentazione di bilancio).

Sul tema, si richiama quanto stabilito dalla sentenza della Cassazione 24 luglio 2014 n. [16963](#), per la quale "le clausole con le quali il venditore assume l'impegno di tenere indenne l'acquirente dal rischio connesso al verificarsi, successivamente alla conclusione del contratto, di perdite o di sopravvenienze passive della società hanno a oggetto **obbligazioni accessorie** al trasferimento del diritto oggetto del contratto, che sono volte a garantire l'esito economico dell'operazione".

Del resto, in questo caso l'obiettivo delle parti è assicu-

rare che il prezzo pattuito **corrisponda** al valore della società di cui siano trasferite le quote di partecipazione.

Argomentando che gli importi ricevuti dall'acquirente rispondono alla medesima *ratio* del caso analizzato dalla sentenza riportata sopra, si conclude che tali somme **non** rappresentano **forme di ristoro** per danni o perdite subite dall'acquirente.

Lo scopo essenziale delle clausole che hanno originato il pagamento a beneficio dell'acquirente è quello di adeguare il valore economico della partecipazione e, di conseguenza, il **corrispettivo di vendita**. Le somme in argomento si considerano quindi strettamente collegate alla riduzione del valore di acquisto della partecipazione originariamente individuato e rappresentano una rettifica del suo costo di acquisto.

Pertanto, il componente positivo rilevato a Conto economico **non rientra** nella definizione di sopravvenienza attiva di cui all'[art. 88](#) comma 3 lett. a) del TUIR, ma deve essere assoggettato alla medesima disciplina fiscale che ha regolato il concorso alla formazione del reddito del componente che lo stesso va a rettificare (in questo senso, si veda anche la ris. 13 luglio 2009 n. [184](#)).

Rileva l'importo stanziato a Conto economico

Ai fini **IRAP**, l'Agenzia delle Entrate si limita ad affermare che le somme spettanti concorrono alla formazione della base imponibile per l'importo stanziato a Conto economico (ai sensi dell'[art. 5](#) del DLgs. 446/97), trattandosi di proventi che sono stati contabilizzati in una voce a tal fine rilevante.

In proposito, si ricorda che, per i **soggetti IAS/IFRS** diversi da banche, società finanziarie e assicurazioni, il comma 2 del citato art. 5 stabilisce che il valore della produzione netta è determinato assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1 per i soggetti OIC *adopter*. Ad avviso della dottrina, tale disposizione **non comporta** la necessità di rielaborare il Conto economico nell'ottica dei principi contabili nazionali, ma soltanto di ricollocare le voci determinate in base ai principi contabili internazionali nello schema di bilancio previsto dall'[art. 2425](#) c.c.

Per quanto non specificato nel caso di specie, presumibilmente, a seguito di tale riclassificazione, gli importi spettanti all'acquirente saranno stati allocati nella voce A.5 del Conto economico.

La retrodatazione della fusione trascina anche la data di ingresso nel gruppo

La data per calcolare la differenza da annullamento da indicare nel bilancio consolidato coinciderà con quella che emerge nel bilancio dell'incorporante

/ Enrico ZANETTI

Quando un gruppo societario decide di acquisire il **controllo** di una nuova società con un'operazione di **le-va finanziaria**, che mira a traslare sulla società obiettivo medesima una parte del peso finanziario dell'operazione (ossia il piano finanziario di rientro dall'indebitamento contratto per acquisirne il pacchetto di controllo), l'operazione di *leveraged buy out* si concretizza nella costituzione di una società veicolo partecipata dalla holding (o da altra società) del gruppo, la quale integra le risorse proprie con l'indebitamento necessario per l'acquisizione della partecipazione di controllo nella società obiettivo; dopodiché la società obiettivo incorpora, mediante **fusione inversa**, la società veicolo. Acquisizione della partecipazione di controllo della società obiettivo e fusione inversa della società veicolo nella società obiettivo avvengono di solito nell'arco di **pochi mesi**, solitamente nel corso dello **stesso esercizio**: ad esempio, acquisto della partecipazione di controllo della società obiettivo, da parte della società veicolo newco, il 10 marzo 2022; fusione inversa per incorporazione della società veicolo newco nella società obiettivo il cui processo di perfezionamento è avviato subito dopo l'acquisizione del controllo e che si completa sul piano giuridico con l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di fusione il 20 ottobre 2022.

In questi casi, dal punto di vista contabile, non si porrà solo un tema di rappresentazione della fusione nel bilancio di esercizio 2022 della società obiettivo incorporante, ma anche un tema di ingresso nel perimetro di consolidamento, ai fini del **bilancio consolidato** del gruppo, della società obiettivo le cui partecipazioni sono state acquisite per il tramite della società veicolo newco e, post fusione inversa, risultano possedute direttamente dalla holding (o da altra società) del gruppo che aveva costituito la società veicolo.

Se il bilancio consolidato del gruppo è redatto secondo principi contabili nazionali, si applica il principio OIC n. 17, ai sensi del quale la differenza di annullamento, che si determina contrapponendo, al valore di iscrizione nell'attivo della società controllante della partecipazione nella società controllata, il valore della corrispondente frazione del patrimonio netto contabile della società controllata, va calcolata avendo riguardo alla data di **consolidamento**, la quale corrisponde alla data di acquisizione del controllo (principio OIC n. 17, § 50, 51 e 52; [art. 33](#) comma 1 del DLgs. 127/91).

Tornando all'esempio, questo vuol dire che, ai fini del bilancio consolidato 2022, si assume come data di riferimento del calcolo della differenza da annullamento il

patrimonio netto contabile della società obiettivo alla data del 10 marzo 2022. Questo comporta che la differenza da annullamento, che emergerà e andrà allocata (ad esempio, ad avviamento) in sede di bilancio consolidato, potrà essere **diversa** dalla differenza da fusione inversa, che emergerà e andrà allocata (sempre, per ipotesi, ad avviamento) in sede di bilancio di esercizio della società obiettivo controllata incorporante.

Ciò in quanto la differenza da annullamento nel bilancio di esercizio 2022 della società obiettivo sarà invece calcolata assumendo come patrimonio netto contabile della società obiettivo quello al 20 ottobre 2022, ossia alla data di perfezionamento giuridico della fusione. Tale **disallineamento** tra la differenza di annullamento che emerge nel bilancio consolidato del gruppo e quella che emerge nel bilancio di esercizio della società obiettivo incorporante rappresenta, né più né meno, il risultato del periodo interinale compreso tra il 10 marzo 2022 (data di acquisizione del controllo da parte del gruppo sulla società obiettivo) e il 20 ottobre 2022 (data di perfezionamento giuridico della fusione). Nel caso in cui però gli effetti di partecipazione agli utili, contabili e fiscali della fusione inversa, tra la società obiettivo controllata incorporante e la società veicolo newco controllante incorporata, fossero fatti **retroagire** all'inizio dell'esercizio, come da facoltà ammessa dal codice civile e dal TUIR, è opportuno ricordare che il principio OIC n. 4 (§ 4.4.3) è molto chiaro nell'affermare che il patrimonio netto contabile della controllata, da assumere ai fini del calcolo delle differenze di fusione e da far emergere nel bilancio di esercizio della società incorporante, è quello "risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio **anteriore** a quello in cui si compie l'operazione" ("in assenza di operazioni che abbiano interessato le altre voci del patrimonio netto"), ossia quello alla data cui sono stati fatti retroagire gli effetti reddituali, contabili e fiscali (si veda ["Per le differenze di fusione rileva il patrimonio netto alla data di efficacia contabile"](#) dell'8 marzo).

In questo caso, pare corretto ritenere che la retrodatazione reddituale, contabile e fiscale della fusione si trascini dietro anche la data cui fare riferimento per il calcolo della differenza da annullamento da far emergere nel bilancio consolidato del gruppo (che coinciderà quindi con quella che emerge nel bilancio di esercizio della società incorporante). In altre parole, la retrodatazione della fusione trascina, dal punto di vista contabile, la **data di ingresso** nel gruppo della società obiettivo controllata incorporante.

Codice della crisi in fase di restyling con ridefinizione del sistema di allerta

Il nuovo decreto dovrebbe recepire le novità del DL 118/2021 sulla nuova composizione negoziata

/ Antonio NICOTRA e Marco PEZZETTA

Sta prendendo corpo lo schema di decreto legislativo che opererà una **revisione** del DLgs. [14/2019](#) (Codice della crisi d'impresa o CCII), in vigore dal 16 maggio 2022, resa necessaria dall'incidenza della direttiva Ue [1023/2019](#), c.d. insolvency, e dalle evidenze emerse a seguito della crisi generata dalla pandemia da COVID-19, per molti versi anticipate per mezzo della legislazione d'urgenza e, da ultimo, con il DL [118/2021](#).

Appare utile evidenziare, prima di soffermarsi sull'analisi di dettaglio, alcune linee direttrici del profondo **restyling** a cui il CCII viene (nuovamente) sottoposto prima ancora della sua entrata in vigore completa.

In primo luogo, va segnalata la probabile **eliminazione** e superamento della disciplina dell'allerta (come già ipotizzato anche su *Eutekne.info* e da Assonime) e con essa il sistema di indicatori elaborato dal CNDCEC (bozza [19 ottobre 2019](#)).

Svaniscono anche gli obblighi di **segnalazione** della crisi per come originariamente concepiti da parte dell'organo di controllo delle società e da parte dei creditori pubblici qualificati. Il corpo di disposizioni in questione (titolo II della parte prima del DLgs [14/2019](#)) è destinato ad essere sostituito dal recepimento nel CCII della disciplina della composizione negoziata, introdotta dal succitato DL [118/2021](#) ivi compresa la normativa relativa alla segnalazione della sussistenza dei presupposti per l'accesso alla composizione negoziata che l'organo di controllo ed i creditori pubblici qualificati sono tenuti a indirizzare (al ricorrere dei presupposti) solo internamente, all'imprenditore e, quindi, nelle società, al loro organo amministrativo (si tratta delle novità introdotte dalla L. [233/2021](#), di conversione del DL [152/2021](#), per l'attuazione del PNRR). Trova coerentemente accoglimento nel CCII anche il concordato semplificato liquidatorio.

Le fattispecie che faranno presupporre l'esistenza di una situazione di **crisi** sono tipizzate nel nuovo [art. 3](#) del DLgs 14/2019, andando ad integrare la disciplina in merito agli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Fermo, infatti, l'obbligo per l'imprenditore collettivo di istituire siffatti assetti, la disposizione indica quali sono i suoi **obiettivi** e, quindi, ne identifica i contorni di adeguatezza disponendo che essi devono consentire di:

- rilevare **squilibri** patrimoniali o economico-finanziari;
- verificare la non sostenibilità dei debiti e l'assenza di prospettive di continuità aziendale per i 12 mesi successivi e i segnali di allarme di cui al comma 4 dello

stesso art. 3;

- ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di **controllo** particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui alla disciplina della composizione negoziata (come accolta nel CCII).

La norma prosegue quindi identificando i **segnali di allarme**, rappresentati da:

- debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni stesse;
- debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- esposizioni scadute o sconfiniate nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari scadute da più di 60 giorni purché rappresentino complessivamente almeno il 5% cento del totale delle esposizioni.

Si noti come le soglie siano considerevolmente **più alte** di quelle dell'obbligo di segnalazione dell'originario DLgs. [14/2019](#), ivi compresa quella degli scaduti e degli sconfini bancari, più elevata di quelle che, in base al quadro regolamentare bancario, misurano il verificarsi del default. Si conferma, così, la finalità di early warning della disciplina della composizione negoziata, finalizzata a fare emergere i segnali di crisi quando è ancora possibile il risanamento e la salvaguardia della continuità.

Lo stesso concetto di crisi ([art. 2](#) comma 1 lett. a) del DLgs. 14/2019) viene, in tal senso, declinato in termini di **probabile insolvenza**, dando la possibilità all'impresa (in linea con le indicazioni della direttiva insolvency) di utilizzare uno strumento di autodiagnosi sufficientemente semplice e modulare per essere, rispettivamente, impiegato anche dalle micro-imprese e adattato alle specificità e complessità delle singole realtà aziendali. Tale strumento "manda in pensione" prima ancora che abbia trovato utilizzo, il sistema di indicatori elaborato, come previsto originariamente dal CCII, dal CNDCEC.

Probabilmente ciò è accaduto perché tale sistema è ritenuto, tanto dal legislatore quanto da molti commentatori, capace di generare **"falsi positivi"** di crisi e insolvenza, indotte da comportamenti difensivi dei terzi che, sussistendo tali indicatori, abbandonerebbero al proprio destino le imprese non solo se in conclamata crisi ma anche se in twilight-zone, con conseguenze sistemiche piuttosto gravi che, indubbiamente, nel corso della pandemia da COVID-19, la normativa emergenziale e la sospensione delle regole sul tetto agli aiuti di Stato hanno consentito di circoscrivere.

Srl con soci professionisti di una STP non può partecipare alla stessa STP

Esaminato il caso di una compagine formata da tre soci professionisti, con quota pari al 90% del capitale sociale, e da una srl con una quota del 10%

/ Edoardo MORINO

Non può essere ammessa la partecipazione a una STP di una società partecipata **per intero** dai soci professionisti della stessa STP.

È questa la conclusione cui giunge il CNDCEC nel Pronto Ordini n. [31/2022](#), pronunciandosi in merito alla richiesta di iscrizione all'Albo di una STP la cui compagine sociale risultava formata:

- da un lato, da **tre soci professionisti**, che partecipavano con una quota pari al **90%** del capitale sociale;
 - dall'altro lato, da una **srl** (non STP), con una quota pari al **10%** del capitale sociale, i cui soci e amministratori erano due dei tre soci professionisti della STP.
- Nel quesito rivolto al Consiglio nazionale si chiedeva conferma in ordine all'interpretazione secondo cui:
- gli amministratori di una società che rivesta la qualità di socio per **finalità d'investimento** di una STP devono, ai sensi dell'[art. 6](#) comma 5 del DM 34/2013, essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 dello stesso articolo;
 - la stessa società che rivesta la qualità di socio per finalità d'investimento non può avere come soci di riferimento professionisti iscritti all'Albo potenzialmente iscrivibili come soci professionisti della STP stessa; diversamente, infatti, potrebbe essere agevolmente su-

perata l'**incompatibilità** di cui all'[art. 10](#) comma 6 della L. 183/2011, secondo cui la partecipazione a una STP è incompatibile con la partecipazione ad altra STP (si veda "[La STP non può partecipare a un'altra STP](#)" del 30 ottobre 2019).

Opportuno che la situazione della STP vada regolarizzata

A tal proposito, il quesito richiamava il Pronto Ordini n. [153/2018](#) (si veda "[Inammissibile la partecipazione di trust a STP](#)" del 2 aprile 2019), nel quale si fa riferimento all'[art. 4-bis](#) comma 1 della L. 247/2012, in tema di società tra avvocati, che considera "**vietata** la partecipazione societaria tramite **società fiduciarie, trust** o per interposta persona".

Il CNDCEC ritiene opportuno che la situazione della STP in oggetto vada **regolarizzata**, in considerazione della circostanza che, pur in assenza di specifiche disposizioni sul punto, la soggettività giuridica del socio per finalità di investimento non può valere in chiave elusiva, così da risultare vanificata, sia pure in via indiretta, la portata del divieto sancito dall'[art. 10](#) comma 6 della L. 183/2011.

Monitoraggio del ROL anche per perdite da derecognition sui rifinanziamenti

Le Entrate valorizzano la natura accessoria a un'operazione finanziaria ai fini dell'applicazione delle limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi

/ Salvatore SANNA e Enrico TERRAGNI

La perdita da *derecognition* contabilizzata secondo l'IFRS 9 all'esito di un'operazione di rifinanziamento non rappresenta una sopravvenienza passiva ai fini fiscali, bensì applica i limiti di deducibilità previsti per gli interessi passivi dall'[art. 96](#) del TUIR. Congiuntamente alle spese connesse all'operazione, tale componente si qualifica come **finanziario assimilato** ai sensi del comma 3 dell'[art. 96](#) del TUIR.

In questo senso, si è espressa nella giornata di ieri l'Amministrazione finanziaria nella risposta a interpello 14 marzo 2022 n. [113](#), in merito al rifinanziamento di un precedente indebitamento – costituito da diversi prestiti obbligazionari – per mezzo dell'emissione di un nuovo prestito obbligazionario a **condizioni diverse** rispetto a quelle precedenti.

Il comma 3 dell'[art. 96](#) del TUIR prevede che per qualificare un componente reddituale come interesse passivo devono essere integrati i seguenti **requisiti**:

- la qualificazione come interesse deve derivare dall'applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa;
- tale qualificazione deve trovare conferma nelle disposizioni di coordinamento tra principi IAS/IFRS e disciplina fiscale secondo il DM 1° aprile 2009 n. 48, il DM 8 giugno 2011 ed il DM 3 agosto 2017.

Come indicato dalla stessa norma e come confermato dalla relazione illustrativa al DLgs. [142/2018](#), l'assimilazione richiede altresì che gli interessi derivino da un'operazione o da un rapporto contrattuale aventi una **causa finanziaria** ovvero una componente di finanziamento significativa.

Nel caso di specie, dal punto di vista contabile l'IFRS 9 impone di rappresentare e valutare unitariamente la contemporanea estinzione dei precedenti prestiti obbligazionari e l'emissione della nuova obbligazione, alla stregua di una rinegoziazione determinante una **variazione sostanziale** dei termini originari delle passività finanziarie esistenti.

Detta modifica sostanziale delle condizioni contrattuali ricorre al superamento di un test quantitativo (c.d. Test 10%).

Ciò comporta l'imputazione a Conto economico di un componente reddituale pari alla differenza tra il valore contabile della passività finanziaria estinta ed il cor-

rispettivo pagato dalla società, pari, nel caso di specie, alla sommatoria degli **oneri di transazione** connessi all'indebitamento esistente, non essendo stato previsto alcun premio di rimborso anticipato agli obbligazionisti.

La qualificazione contabile dell'operazione come variazione sostanziale comporta inoltre l'iscrizione a Conto economico di "qualsiasi costo o commissione sostenuti", non potendo applicarsi il metodo del costo ammortizzato (§ B.3.3.6, Allegato B dell'IFRS 9).

Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate, ritenendo non desumibile la natura di detto componente dalle indicazioni contenute nel bilancio, ha verificato l'esistenza di una causa finanziaria, concludendo per l'assoggettamento alle regole di deducibilità riservate agli interessi passivi, poiché la perdita da *recognition* integrerebbe un carattere di **accessorietà** ad un contratto avente causa finanziaria.

Si esclude, quindi, che tale componente negativo possa essere trattato fiscalmente alla stregua di una sopravvenienza passiva difettando l'assimilabilità agli interessi passivi sotto due profili.

In primo luogo, poiché il componente contabile connesso al differenziale da "negoziiazione" assumerebbe natura di **perdita connessa all'estinzione** in virtù dell'IFRS 9 (§ 3.3.6) e non di "interesse passivo od onere, finanziario simile". In secondo luogo, tale qualificazione/classificazione impedisce la ripartizione lungo la durata della nuova passività, comportando l'immediata rilevanza reddituale e l'assenza di "finanziarizzazione" sulla base del costo ammortizzato.

Da ultimo, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto **inerenti** le spese legali sostenute dalla società, per esplicita previsione contrattuale, in favore dei sottoscrittori del nuovo strumento obbligazionario. Il requisito dell'inerenza si considera integrato a condizione che tali spese siano "effettivamente correlate e funzionali al buon esito della trattativa".

Il nesso funzionale di detti costi con l'attività di impresa emerge da una valutazione effettuata non in maniera atomistica rispetto a ciascuna componente, bensì considerando nell'ambito della più ampia operazione volta al perfezionamento del rifinanziamento nell'interesse della società.

Regime fiscale delle SIIQ alla prova della rivalutazione dei beni d'impresa

Per l'entry tax si considera il costo fiscale degli immobili, compresi i maggiori valori da rivalutazione, anche con effetti fiscali non consolidati

/ REDAZIONE

La risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate n. [109](#), pubblicata ieri, analizza il regime del c.d. **"realizzo virtuale"** previsto dalla L. [296/2006](#) ai fini dell'ingresso nel regime speciale SIIQ/SIINQ alla luce della regola di "recapture" prevista dalla disciplina sulla rivalutazione dei beni d'impresa ex [art. 110](#) comma 5 del DL 104/2020 convertito.

Nel caso di specie, una società immobiliare di diritto olandese procede alla **fusione** ex [art. 178](#) del TUIR di una società residente in Italia. A seguito di tale operazione, la società estera dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato attraverso la quale svolge l'attività di gestione di centri commerciali.

In merito, si ritiene che, ai fini della determinazione delle plusvalenze da assoggettare all'imposta sostitutiva in sede di ingresso nel c.d. "regime SO SIIQ" ("entry tax"), sia possibile considerare, quale valore **fiscamente riconosciuto** degli immobili, quello derivante dall'adesione alla disciplina della rivalutazione con efficacia dal periodo d'imposta 2021 anche laddove l'ingresso nel "Regime SO SIIQ" avvenga in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ossia prima del 2024.

Secondo quanto previsto dall'[art. 4](#) comma 2 del DM 7 settembre 2007 n. 174, in caso di immobili o di diritti reali sottoposti alla disciplina di rivalutazione o riallineamento, si assume come costo fiscale quello comprensivo dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva in base a tale disciplina, anche se **non ancora riconosciuti** agli effetti della stessa.

Ne consegue che, per la determinazione della base imponibile dell'imposta d'ingresso del 20%, occorre prendere in considerazione il costo fiscale degli immobili comprensivo dei maggiori valori derivanti dalla rivalutazione, anche se i relativi effetti fiscali non si sono ancora **consolidati**.

La risposta in commento si occupa anche del caso di una stabile organizzazione che non possieda direttamente alcun immobile, ma solo partecipazioni in SIINQ.

Al riguardo, si conferma che l'[art. 1](#) comma 141-*bis* della L. 296/2006 consente l'accesso al regime speciale a soggetti esteri con stabili organizzazioni/SIIQ in Italia che si trovano in tale situazione.

Da ultimo, l'Agenzia delle Entrate interviene sulla possibilità di escludere, ai fini del parametro reddituale (c.d. **"Profit Test"**), i ricavi relativi ai "servizi infragruppo", in quanto sostanzialmente espressivi di un mero riaddebito di costi sostenuti dalla stabile organizzazione in favore delle proprie partecipate.

Sul punto, si osserva che il DM [174/2007](#) e la circ. n. [32/2015](#) hanno chiarito che il test in esame **non deve essere influenzato** dai componenti positivi di Conto economico che non derivano né dall'attività imponibile né dall'attività esente, cioè derivanti dall'attività extra caratteristica di una società di investimento immobiliare.

Si precisa, però, che per essere irrilevanti tali riaddebiti devono possedere la natura di poste **originate da eventi straordinari** o da rettifiche contabili, non significative del volume di attività svolta, e pertanto prive di un vero legame funzionale con l'attività caratteristica esercitata dalla società, sia essa riferibile alla gestione esente o alla gestione imponibile.

Tuttavia, nel caso di specie il riaddebito dei costi sostenuti dalla società controllante per conto delle controllate al fine di svolgere il complesso unitario di servizi infragruppo finalizzati alla gestione di tutti i centri commerciali ricompresi nell'attivo del gruppo, **non risulta correlato** ad un evento straordinario o di natura contabile, ma sembra rappresentare diretta espressione dell'attività caratteristica della società controllante.

Nuovi codici per compensare crediti relativi a sconto o cessione di bonus edilizi

Vanno usati per identificare i crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate all'Agenzia dal 17 febbraio 2022

/ REDAZIONE

Con la risoluzione n. 12 di ieri, l'Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati ai sensi dell'[art. 121](#) del DL 34/2020, alla luce delle ultime modifiche normative.

Questi codici sono utilizzati per identificare i crediti derivanti dalle **opzioni** per la **prima cessione o** per lo **sconto** comunicate all'Agenzia a decorrere dal **17 febbraio 2022**, mentre per i crediti derivanti dalle opzioni comunicate fino al 16 febbraio restano validi i codici istituiti con la ris. n. [83/2020](#).

In base all'[art. 121](#) comma 1 del DL 34/2020, come modificato dall'[art. 1](#) comma 2 del DL 13/2022, i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per determinati interventi, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- per un contributo, sotto forma di **sconto** sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di **due ulteriori** cessioni **solo se** effettuate a favore dei **"soggetti vigilati"** (banche e intermediari finanziari, società appartenenti al gruppo bancario e imprese di assicurazione);
- per la **cessione** di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, anche in questo caso fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore dei "soggetti vigilati".

Gli **interventi** interessati ([art. 121](#) comma 2) sono: recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, bonus facciate, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.

Dato che la recente modifica ha differenziato la disciplina applicabile in caso di prima opzione per la cessione rispetto allo sconto, per distinguere le due fattispecie nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione del credito, la ris. n. 12/2022 istituisce i codici tributo:

- **"7701"**, denominato "CESSIONE CREDITO - SUPERBONUS [art. 119](#) DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020";
- **"7702"**, denominato "CESSIONE CREDITO - ECOBONUS [art. 14](#) DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI [art. 16-bis](#), comma 1, lett. h), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020";
- **"7703"**, denominato "CESSIONE CREDITO - SISMABONUS [art. 16](#) DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020";
- **"7704"** denominato "CESSIONE CREDITO - COLONNINE RICARICA [art. 16-ter](#) DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020";
- **"7705"**, denominato "CESSIONE CREDITO - BONUS FACCIATE [art. 1](#), commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – art. 121 DL n. 34/2020";
- **"7706"**, denominato "CESSIONE CREDITO - RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO [art. 16-bis](#), comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020";
- **"7707"**, denominato "CESSIONE CREDITO - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE [art. 119-ter](#) DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020";
- **"7711"**, denominato "SCONTO - SUPERBONUS [art. 119](#) DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020";
- **"7712"**, denominato "SCONTO - ECOBONUS [art. 14](#) DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI [art. 16-bis](#), comma 1, lett. h), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020";
- **"7713"**, denominato "SCONTO - SISMABONUS [art. 16](#) DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020";
- **"7714"**, denominato "SCONTO - COLONNINE RICARICA [art. 16-ter](#) DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020";
- **"7715"**, denominato "SCONTO - BONUS FACCIATE [art. 1](#), commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – art. 121 DL n. 34/2020";
- **"7716"**, denominato "SCONTO - RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO [art. 16-bis](#), comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020";
- **"7717"**, denominato "SCONTO - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE [art. 119-ter](#) DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020".

I codici vanno esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna "importi a debito versati".

L'Agenzia evidenzia che nel campo "anno di riferimento" del modello F24 va indicato l'anno in cui è utilizzabile in compensazione la **quota annuale** del credito, nel formato "AAAA".

Confisca obbligatoria e retroattiva per chi acquista da una cartiera

Confisca per equivalente legittima solo laddove non sia possibile la confisca diretta dei beni che costituiscono il profitto del reato

/ Maria Francesca ARTUSI

In materia di reati tributari, la **confisca**, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal DLgs. 74/2000 deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena.

Tale **obbligatorietà** è sancita dall'[art. 12-bis](#) del citato decreto, così come introdotto dal DLgs. 158/2015. La medesima obbligatorietà – salvo che per il reato di occultamento o distruzione dei documenti contabili [ex art. 10](#) del DLgs. 74/2000 – vale anche per i fatti illeciti commessi anteriormente al 2015, stante l'identità della lettera e la piena continuità normativa tra la disposizione attuale e la previgente fattispecie, prevista dall'[art. 322-ter](#) c.p., richiamato dall'[art. 1](#) comma 143 della L. 244/2007 (così Cass. n. 50338/2016).

Le disposizioni richiamate, tuttavia, ammettono la confisca per equivalente di beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto del reato, **soltanto** laddove **non sia possibile** la confisca – c.d. **diretta** – dei beni che costituiscono il profitto del reato. La misura ablatoria – così come il sequestro preventivo a essa funzionale – è dunque legittima soltanto se i proventi dell'illecito non sono rinvenuti, per quanto qui rileva, nella sfera patrimoniale dell'ente nel cui interesse il reato tributario è stato commesso, dovendo farsi ricorso alla confisca per equivalente soltanto in via subordinata (Cass. n. 46709/2018).

Sulla base di tali principi la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 8557 depositata ieri, ha annullato con rinvio la confisca per equivalente del profitto del reato di dichiarazione fraudolenta, previsto dall'[art. 2](#) del DLgs. 74/2000, disposta nei confronti del legale rappresentante di una società a responsabilità limitata che aveva indicato **fatture per operazioni inesistenti** nelle dichiarazioni presentate per gli anni d'imposta 2010 e 2011. Le sentenze di merito in tale procedimento si erano limitate a disporre la confisca "di valore" senza nulla specificare in ordine all'impossibilità di confiscare il profitto direttamente nei confronti della srl.

Con l'occasione, i giudici di legittimità ricordano che il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sussiste sia nell'ipotesi di **inesistenza oggettiva**

dell'operazione, cioè quando non sia stata posta mai in essere nella realtà, sia in quella di inesistenza **soggettiva**, ossia quando l'operazione vi sia stata ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura, sia infine nel caso di **sovrapproduzione qualitativa**, nel quale la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti. Oggetto di repressione penale è, infatti, ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale (Cass. nn. 1998/2020 e 4236/2019).

La Cassazione ritiene configurato il dolo specifico di evasione fiscale

Nel caso di specie, sin dal primo grado, il reato è stato ritenuto limitatamente all'importo fatturato con riguardo alle "provvigioni" corrisposte ai soggetti che avevano emesso le fatture per operazioni inesistenti, vale a dire a erogazioni illecite ovviamente non deducibili. Per tali ragioni non vi era alcun dubbio – secondo la Cassazione – che, quantomeno in questi termini, la fraudolenta indicazione degli elementi passivi fittizi fosse stata finalizzata a evadere le imposte. In tal senso, è possibile ritenere configurato il **dolo specifico di evasione fiscale**, pur essendo stato accertato l'effettivo acquisto dei materiali da parte della società nei quantitativi indicati nei DDT e nelle fatture (come evidenziato dalla difesa). In particolare, le motivazioni della pronuncia in esame evidenziano, a base dell'affermazione della responsabilità penale, il fatto che le società venditrici erano "cartiere al 100%" e che la documentazione dalle stesse prodotta non era attendibile.

Dal punto di vista procedurale, viene precisato che è possibile per l'accusa rifarsi a un documento inserito tra gli allegati di una relazione peritale (si trattava in particolare della consulenza tecnica effettuata su incarico del pubblico ministero). Infatti, l'acquisizione agli atti del processo della **relazione peritale** (o del consulente tecnico di parte) è sufficiente a far ritenere legittimamente acquisiti tutti i documenti alla stessa allegati, ancorché non fatti oggetto di autonoma produzione.

Trasferimento collettivo molto distante equiparabile al licenziamento collettivo

La modifica unilaterale in senso peggiorativo del luogo di lavoro costituirebbe la modifica sostanziale richiesta per applicare la disciplina

/ Viviana CHERCHI

La giurisprudenza torna a pronunciarsi in ordine all'ambito di applicabilità della disciplina dei licenziamenti collettivi, questione di particolare rilevanza e di rinnovato interesse alla luce dell'attuale momento storico caratterizzato dalla messa in atto di diverse riorganizzazioni aziendali.

Il Tribunale di Napoli Nord, nella decisione del [4 gennaio 2022](#), ha statuito come il trasferimento collettivo a una sede distante **più di 600 km** debba essere inquadrato nella fattispecie dei licenziamenti collettivi, ai sensi della nozione eurounitaria di cui alla direttiva [98/59/Ce](#), e, pertanto, debba essere preceduto dalle procedure di **consultazione** previste dalla L. [223/1991](#).

Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell'[art. 24](#) comma 1 della L. 223/1991, la normativa sui licenziamenti collettivi (che introduce una procedimentalizzazione del potere datoriale, a tutela dei lavoratori) trova applicazione in presenza della causale della "riduzione o trasformazione di attività o di lavoro" e del numero dei licenziamenti che deve essere pari ad almeno 5 nell'ambito di un arco temporale di 120 giorni.

Proprio sul termine "licenziamento", la posizione della più recente giurisprudenza non è unanime: si registrano **cambi di rotta** rispetto all'indirizzo giurisprudenziale consolidato che esclude l'estensione a ipotesi risolutorie tecnicamente differenti dal licenziamento, ancorché riferibili all'iniziativa del datore di lavoro, se determinate, anche o soltanto, da una scelta del lavoratore come nel caso di dimissioni, risoluzioni concordate o prepensionamenti (Cass. nn. [1334/2007](#) e [7519/2010](#)).

L'interpretazione estensiva della nozione di licenziamento proposta nel 2020 dalla Cassazione – ritenendo computabili, ai fini dell'applicabilità della disciplina ex L. 223/1991, anche le risoluzioni consensuali derivanti dalla mancata accettazione di un trasferimento (Cass. n. [15401/2020](#)) – è stata successivamente **ridimensionata**. Nella decisione n. [15118/2021](#), infatti, la giurisprudenza di legittimità ha **escluso** che nel numero minimo di cinque licenziamenti possano essere inclusi i recessi, per motivo oggettivo, conclusi nell'ambito della procedura di cui all'[art. 7](#) della L. 604/1966.

Un ampliamento dei confini della disciplina del licenziamento collettivo si rinviene, tuttavia, nella pronuncia di merito in commento che, recependo quanto statuito dalla Cassazione nella citata ordinanza n. 15401/2020, richiama l'orientamento della giurisprudenza comunitaria. Si ricorda, sul punto, che per la Corte di Giustizia la disciplina sui licenziamenti collettivi troverebbe applicazione tutte le volte in cui il dato-

re di lavoro proceda, unilateralmente e a svantaggio del lavoratore, a una **modifica sostanziale** degli elementi essenziali del contratto di lavoro per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore, come nell'ipotesi di dimissioni giustificate da riduzione sostanziale della retribuzione (Corte Ue 11 novembre 2015, causa [C-422/14](#)).

Nel caso deciso dal Tribunale di Napoli Nord, i lavoratori di uno stabilimento sito in Provincia di Napoli (di recente costituzione) erano stati **trasferiti** presso un'altra sede aziendale, distante oltre 600 km, collocata in Sardegna e, successivamente, licenziati per avere **rifiutato in blocco** il trasferimento. Con ricorso d'urgenza, tutti i dipendenti avevano impugnato il trasferimento eccependone l'assenza di ragioni tecniche produttive o organizzative, posto che, da un lato, le attività presso la sede di origine non erano mai iniziate e, dall'altro, la sede di destinazione, per le ridotte dimensioni, era potenzialmente inadatta a ospitare tutti i lavoratori trasferiti.

Il giudice del lavoro ha ritenuto **illegittimi** i trasferimenti sia per il mancato assolvimento da parte della datrice di lavoro dell'onere probatorio circa la sussistenza di reali esigenze tecnico-produttive e organizzative, sia per la violazione della procedura di consultazione sindacale di cui alla L. 223/1991.

Secondo il Tribunale, infatti, la modifica unilaterale del luogo di lavoro – che introduce una condizione peggiorativa per i lavoratori trasferiti a più di 600 km dalla loro originaria sede di lavoro, imponendo una radicale modifica del loro contesto familiare e sociale – costituirebbe, per la consolidata giurisprudenza eurounitaria, la **"modifica sostanziale"** unilaterale richiesta per l'applicazione della disciplina sui licenziamenti collettivi.

È indubbio come il radicamento di un'interpretazione estensiva della nozione di licenziamento collettivo (con l'inclusione in tale fattispecie di risoluzioni eterogenee come, a titolo esemplificativo, dimissioni conseguenti a un trasferimento d'azienda, risoluzioni consensuali nell'ambito della procedura ex art. 7 della L. 604/1966, ecc.), ampliando inevitabilmente l'obbligo di attivazione dell'articolata procedura collettiva di riduzione del personale, impatterebbe in maniera rilevante sulla gestione degli esuberanti e, più in generale, delle riorganizzazioni aziendali. Si auspica che la giurisprudenza di legittimità giunga a una **uniforme interpretazione**, al fine di garantire una piena certezza del diritto.

Tutela INAIL per gli autonomi dello spettacolo da attivare entro il 18 marzo

Ultimi giorni utili per adempiere all'obbligo di iscrizione INAIL dei lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo

/ Fabrizio VAZIO

Si avvicina la data limite entro la quale i datori di lavoro dovranno provvedere all'**assicurazione INAIL** dei lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

Infatti, in data 16 febbraio 2022 è stato pubblicato il DM [22 gennaio 2022](#) attuativo dell'obbligo previsto dall'[art. 66](#) comma 4 del DL 73/2021 (conv. L. [106/2021](#)).

L'INAIL ha poi pubblicato la circolare n. [11/2022](#), con la quale ha dettagliato gli obblighi previsti per i datori di lavoro (*rectius*, committenti) entro 30 giorni dalla data del DM e, quindi, entro il **18 marzo 2022** (si veda "[Denunce di esercizio e variazione per gli autonomi dello spettacolo entro il 18 marzo](#)" del 1° marzo 2022). Vediamo dunque le incombenze da svolgere.

È il caso di ricordare che i datori di lavoro in questione possono già avere un codice cliente con posizioni assicurative attive per personale non iscritto al Fondo lavoratori autonomi e già tutelato dall'Istituto: si pensi ad esempio ai lavoratori che operano con contratto di **lavoro dipendente**.

Tale indicazione è importante poiché la prima verifica che il committente dovrà effettuare è appunto quella relativa al possesso di una posizione assicurativa attiva.

Ove la risposta sia positiva, il datore di lavoro dovrà altresì verificare se la posizione abbia l'**inquadramento corretto** e la voce di rischio adeguata per la tutela del nuovo personale assicurato.

A proposito dell'inquadramento, va detto che la circolare n. 11/2022 precisa che la produzione di spettacoli deve essere classificata alla **gestione Industria** e le attività artistiche alla gestione Terziario. Ai fini INAIL, inoltre, per i datori di lavoro che svolgono attività non rientranti fra quelle di cui all'[art. 49](#) comma 1 della L. 88/1989 (come per esempio i Comuni) si applica la gestione Altre attività.

Con riferimento alle voci di rischio, la nota dell'Istituto assicuratore ha indicato alcune voci tariffarie con i relativi tassi, fermo restando che il committente dovrà verificare se esse siano adeguate alla tutela del proprio personale.

Fatte queste verifiche, si possono creare **tre situazioni**. Nel primo caso, il datore di lavoro è sprovvisto di posizioni assicurative attive e deve quindi presentare la denuncia d'esercizio indicando i dati consueti con riferimento, in particolare, oltre che alle lavorazioni svolte, anche alle retribuzioni presunte (è il caso di ricordare che l'obbligo parte dal 1° gennaio, anche se le denunce sono da presentare entro il 18 marzo in deroga alla

normativa ordinaria).

Nel secondo caso, il committente ha una posizione assicurativa ma non ha l'inquadramento corretto, oppure la gestione tariffaria è esatta, ma la voce di rischio **non è adeguata** alla tutela dei lavoratori autonomi da assicurare; in tal caso il datore di lavoro deve presentare una denuncia di variazione indicando la lavorazione svolta e ancora una volta le retribuzioni presunte.

Solo ove il committente abbia una posizione assicurativa attiva con inquadramento corretto e voce di rischio adeguata non dovrà fare alcunché, poiché le retribuzioni del personale interessato saranno denunciate alla scadenza di legge per l'autoliquidazione 2022 a febbraio 2023.

Va ricordato che vi sono alcune **differenze** rispetto alla tutela INPS dello stesso personale. In particolare, la tutela assicurativa è prevista anche se i compensi annuali **non raggiungono** i 5.000 euro ove vengano effettuate esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche da:

- soggetti titolari di pensione di età superiore a 65 anni;
- giovani fino a 18 anni;
- studenti fino a 25 anni;
- soggetti titolari di pensione di età superiore a 65 anni;
- soggetti che svolgono un'attività lavorativa per la quale sono **già tenuti** al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo.

Inoltre, per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali **iscritti obbligatoriamente** al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, l'obbligo di versare i premi assicurativi, difformemente da quanto previsto per l'INPS, è ugualmente in capo ai committenti che ne utilizzano le prestazioni.

Vige una presunzione legale di pericolosità

Infine, va notato che i datori di lavoro non devono avere dubbi circa la ricorrenza del requisito di rischio per i soggetti interessati, in quanto per le attività prestate dai lavoratori indicati nel DM vige una **presunzione legale** di pericolosità.

È opportuno prestare la massima attenzione, tenuto conto che il DM 22 gennaio 2022 prevede lo scambio dei dati tra INAIL e INPS proprio al fine di verificare se tutti i soggetti obbligati siano davvero racchiusi in tutela.

Bce concentrata sull'inflazione

Francoforte segnala l'uscita anticipata dal QE ma sembra voler indebolire il legame tra la fine del QE e l'inizio dei rialzi dei tassi

/ Stefano PIGNATELLI

L'atteggiamento decisamente più **restrittivo** del previsto da parte della Bce alla riunione di giovedì scorso ha condotto ad un forte rialzo dei tassi europei a cui si sono aggregati i tassi americani spinti dal dato sull'inflazione Usa salita ai massimi di 40 anni a 7,9% tendenziale in febbraio (seguì tassi e valute su www.aritma.eu).

A dicembre la Bce aveva annunciato che il PEPP sarebbe terminato a marzo e che il QE (il programma standard di acquisti) avrebbe comprato 40 mld al mese nel secondo trimestre, per poi passare a 30 mld al mese nel terzo trimestre, e ritornare a 20 mld al mese da ottobre 2022 in poi. Giovedì la Bce ha confermato la fine del PEPP a marzo e annunciato una riduzione più rapida del QE (40 mld ad aprile, 30 mld a maggio, 20 mld a giugno), con una sua possibile fine nel **terzo trimestre**. In pratica, la Bce segnala l'uscita anticipata dal QE ma sembra voler indebolire il legame tra la fine del QE e l'inizio dei rialzi dei tassi. Fino al mese scorso la Bce sosteneva che il QE sarebbe terminato "poco prima" del primo rialzo dei tassi di interesse. Adesso, Francoforte dice che il primo rialzo dei tassi avverrà "qualche tempo dopo" la fine del QE, e sarà graduale.

Le nuove previsioni vedono un'**inflazione** più alta rispetto alle stime di dicembre nel 2022 (5.1% vs 3.2%), nel 2023 (2.1% vs 1.8%) e nel 2024 (1.9% vs 1.8%). La previsione di inflazione di tipo core nel medio periodo sale marginalmente anch'essa per avvicinarsi al target (1.8% nel 2023 e 1.9% nel 2024). La crescita è stata rivista al ribasso nel 2022 (3.7% vs 4.2%) e marginalmente nel 2023 (2.8% vs 2.9%), e nel 2024 è invariata al 1.6%. La Bce ha pubblicato altri due scenari alternativi, entrambi con crescita più bassa ma inflazione più alta nel breve periodo. In conclusione, se i rischi sull'inflazione sono al rialzo, i rischi dal lato della crescita sono al ribasso.

Francoforte ha indebolito il nesso tra la fine del QE e il rialzo dei tassi. Nella nuova forward guidance, infatti, possono passare poche settimane come pure diversi mesi tra la fine del QE e l'inizio di un ciclo di **rialzi dei tassi**. Con un'inflazione destinata a salire ulteriormen-

te nei mesi a venire, l'ipotesi più probabile è che il QE termini già nel terzo trimestre. Vista la nuova forward guidance, non è però detto che la Bce alzi i tassi già quest'anno. L'attenzione si sposta adesso su quali saranno le mosse della politica fiscale in Eurozona. Non è da escludere che la Bce possa in futuro riaprire le porte al QE per evitare che questo stimolo fiscale metta troppa pressione sui tassi. Al momento, però, la preoccupazione maggiore sembra essere l'inflazione contrariamente a quanto si attendevano i mercati.

Tutto ciò ha condotto ad un **netto rialzo** dei tassi di 30/35 cent. che sono tornati ai massimi di metà febbraio circa cioè prima dello scoppio della guerra. Il Bund 10 sale a 0,35% (era negativo 10 gg fa), l'Irs 10 si affaccia sopra l'1%; il Bond 10 Usa si porta ai massimi 2022 di 2,10%. Il Btp sale all'1,95% con lo spread fermo in area 160 bps. Identico rialzo sui tassi a breve.

Variazioni sui tassi amplificate dall'andamento dell'avversione al rischio

Le variazioni sui tassi vengono amplificate dall'andamento dell'avversione al rischio: all'aumentare delle tensioni geopolitiche aumentano le vendite sull'azionario con acquisti sull'obbligazionario. Questo switch amplifica ma non determina la tendenza dei tassi; il punto cruciale in tal senso è che relazione manterranno i tassi con il quadro macro. Se la crescita subirà solo una contrazione nel corso dei prossimi trimestri, potremmo assistere ad un ulteriore rialzo dei tassi; se lo scenario scivolasse verso la stagflazione allora i tassi potrebbero bloccarsi se non scendere leggermente rispetto ai livelli attuali. Difficile nell'attuale contesto sapere verso quale scenario si stia andando: la prova di ciò è l'andamento del Bund che si muove in modo disinvolto tra -0,10% e + 0,35%. Se stiamo a guardare le proiezioni Bce del Pil 2022 (3,7%), l'impatto guerra e sanzioni appare modesto: sembrerebbe quindi esserci una maggior probabilità di assistere ad una tendenza rialzista sui rendimenti e tassi europei.

Comunicazione delle spese per gli impianti di compostaggio nei centri agroalimentari nel 2023

Il provvedimento 14 marzo 2022, pubblicato ieri dall'Agenzia delle Entrate, definisce le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta ex [art. 1](#), commi da 831 a 834, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, al fine del rispetto del limite di spesa pari a 1 milione di euro per l'anno 2023, e approva il **modello di comunicazione**, con le relative istruzioni, da presentare all'Agenzia delle Entrate per beneficiare del credito d'imposta.

Si ricorda infatti che l'art. 1 commi da 831 a 834 della L. 234/2021 ha previsto un credito d'imposta per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022, relative all'installazione e messa in funzione di **impianti di compostaggio** presso i centri agroalimentari presenti nelle Regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

L'agevolazione è richiesta dal gestore del centro agroalimentare purché l'impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70% dei **rifiuti organici**, di cui all'[art. 183](#) comma 1 lettera

d) del DLgs. 152/2006, prodotti dal medesimo centro agroalimentare. Il credito d'imposta è attribuito nella misura del 70% delle spese documentate, rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Il credito d'imposta va indicato nel **quadro RU** della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di riconoscimento del credito.

La comunicazione delle spese sostenute dovrà essere effettuata nel 2023, nei termini che saranno definiti con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Tenuto infine conto dell'esigenza espressa dal legislatore di garantire il **rispetto del limite** di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni degli importi, l'Agenzia determina la quota percentuale del credito effettivamente fruibile, in rapporto alle risorse disponibili. Tale percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione.

Codice "6959" per il credito d'imposta alle farmacie per le apparecchiature di telemedicina

Con la risoluzione n. 11 di ieri l'Agenzia delle Entrate ha istituito il **codice tributo "6959"**, per poter utilizzare in compensazione, con modello F24, il credito d'imposta a favore delle farmacie per l'acquisto e il noleggio di apparecchiature di telemedicina, di cui all'[art. 19-septies](#) del DL 28 ottobre 2020 n. 137 convertito.

Tale codice tributo deve essere indicato nella sezione "Erario" del modello F24, nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Nel campo **"anno di riferimento"** è indicato l'anno di riconoscimento del credito d'imposta, nel formato "AAAA".

La risoluzione in commento precisa che il Ministero della Salute trasmette all'Agenzia delle Entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese e con modalità telematiche definite d'intesa,

l'**elenco dei soggetti** che nel mese precedente sono stati ammessi a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito d'imposta concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.

L'Agenzia delle Entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell'elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero della Salute e che l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione **non ecceda** l'importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.

L'ammontare complessivo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione può essere consultato dai **soggetti beneficiari** accedendo al "cassetto fiscale" attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Con il passaggio agli IAS il valore rivalutato non viene meno

Secondo la risposta a interpello n. [105/2022](#), se una società rivaluta un marchio ai sensi dell'[art. 110](#) del DL 104/2020 e adotta successivamente i principi contabili internazionali, in sede di transizione il marchio, benché annullato contabilmente, mantiene il **medesimo valore fiscale**, comprensivo della rivalutazione.

Le quote di ammortamento sono, quindi, **dedotte sul costo rivalutato**, attraverso apposite variazioni in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi; viene citato un criterio di deduzione per diciottesimi, ma ai sensi dell'[art. 110](#) comma 8-ter

del DL 104/2020 il periodo di ammortamento dovrebbe essere esteso a 50 anni.

Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, posto che in sede di adozione degli IAS anche la riserva di rivalutazione viene annullata, al pari del marchio:

- non si verifica una fenomeno di distribuzione, per cui la società non viene tassata;
- la società è, però, tenuta a ricostituire il **vincolo di sospensione** d'imposta su un'altra riserva di patrimonio netto.

Seconda scissione nello stesso anno senza test sul riporto delle perdite fiscali

In caso di una seconda scissione proporzionale nel medesimo periodo d'imposta nei confronti della medesima società **beneficiaria** (neocostituita a seguito della prima scissione), non è richiesto il superamento dei test da parte della *newco* ai fini del **riporto** delle **perdite fiscali** ex [art. 172](#) comma 7 del TUIR (richiamato dall'[art. 173](#) comma 10 del TUIR).

L'Agenzia delle Entrate si esprime in tal senso nella risposta a interpello 14 marzo 2022 n. [111](#), che analizza una riorganizzazione societaria posta in essere nello stesso periodo d'imposta attraverso:

- una prima scissione nei confronti di una società neocostituita;
- una seconda scissione, a **completamento della prima**, verso la medesima beneficiaria, avente a oggetto il trasferimento di alcuni beni (impianti di produzione energetica) ricompresi nel precedente ramo d'azienda, ma non oggetto di trasferimento poiché ancora sottoposti ad alcune **verifiche** di carattere regolatorio in tale frangente.

Nella prima delle due operazioni, è stata confermata l'esclusione della necessità di verificare il superamento dei test da parte della società neocostituita, poiché **non** è rinvenibile alcun **effetto elusivo** in un'operazione per mezzo della quale una preesistente organizzazione viene divisa in più centri di imputazione (in questo senso, si veda anche la circ. Agenzia delle Entrate 9 marzo 2010 n. [9](#)).

Rispetto alla seconda scissione, la società beneficiaria, non essendo formalmente costituita contestualmente a detta operazione, avrebbe dovuto sottoporsi al test di **vitalità economica**, senza però riuscire a superarlo a causa del **ridotto** periodo di attività. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che, trattandosi del medesimo patrimonio netto (quello della scissa), non ha luogo alcun effetto elusivo con riferimento al riporto delle posizioni soggettive, poiché sia le perdite sia gli attuali e i futuri utili imponibili deriverebbero dalla **medesima attività** economica trasferita in due distinti momenti temporali.

Ulteriori istruzioni per il contributo ordinario al Fondo di solidarietà per le attività professionali

Con il messaggio n. [1147/2022](#), pubblicato ieri, l'INPS ha parzialmente rettificato le istruzioni fornite con il messaggio n. [772](#) del 16 febbraio scorso, relative al **contributo ordinario** al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali di cui al DM [104125/2019](#).

Sul punto, si ricorda che con il messaggio del febbraio 2022, l'Istituto previdenziale aveva fornito apposite istruzioni operative alle farmacie connotate dal CSC 7.02.05 e dal codice ATECO 2007 47.73.10 per il **recupero** del contributo ordinario, versato al Fondo in argomento dalla data di decorrenza dell'entrata in vigore del decreto istitutivo del medesimo (marzo 2020), nonché le indicazioni in ordine alla **regolarizzazione** delle eventuali competenze arretrate nei confronti del Fondo di integrazione salariale (FIS).

Con l'occasione, era stato comunicato ai datori di lavoro interessati che, a decorrere dal periodo di paga gennaio 2022, sa-

rebbe stato attribuito centralmente il **codice** di autorizzazione "OJ" (datore di lavoro tenuto al versamento al FIS) in sostituzione del codice autorizzazione "OS".

Invece, con il messaggio n. 1147/2022, l'INPS rende noto che ai fini del **versamento** del contributo ordinario dovuto al **FIS**, i datori di lavoro valorizzeranno nel flusso UniEmens, all'interno di "DenunciaAziendale" e "AltrePartiteADebito", l'elemento "AltreADebito" indicando i seguenti dati: in "CausaleADebito", il codice "M131" o "M149" già in uso; in "Retribuzione", l'importo dell'imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori interessati.

Infine, in "**SommaADebito**", andrà indicato l'importo del contributo: pari allo 0,45% dell'imponibile contributivo (da più di 5 fino a 15 dipendenti - M149); pari allo 0,65% dell'imponibile contributivo (da più di 15 dipendenti - M131).

Nulla l'accordo con cui la srl si accolla il debito per l'acquisto di una propria quota

Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. [298/2021](#), ha precisato come l'[art. 2474](#) c.c. – ai sensi del quale "in nessun caso la società può acquistare o accettare **in garanzia** partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione" – ponga un divieto che risponde ad un principio di tutela dell'integrità del capitale sociale che risulta prevalente rispetto alle esigenze dell'organizzazione societaria.

Tale divieto si estende anche all'ipotesi di accollo del debito relativo al pagamento del corrispettivo stabilito nella cessione,

poiché anche tale ipotesi pregiudica o, comunque, rischia di pregiudicare gli interessi protetti. La circostanza, poi, che l'accollo intervenga a **distanza di anni** dalla cessione delle quote non può escludere la violazione della norma, non venendo meno il rischio che la disposizione mira ad evitare.

La norma non disciplina le conseguenze civilistiche derivanti dalla violazione del divieto, ma dall'interpretazione della disposizione come divieto assoluto se ne desume la natura di **norma imperativa**, con conseguente nullità della pattuizione che si ponga in contrasto con essa (*cfr.* Cass. n. [9194/2004](#)).

Niente detrazione IVA in caso di servizi resi a fondi comuni d'investimento esteri

Nella risposta a interpello n. [104](#) pubblicata ieri, 14 marzo 2022, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto il beneficio dell'**esenzione IVA**, con riguardo a un insieme di servizi che supportano il gestore di un fondo comune nelle fasi di investimento, monitoraggio e disinvestimento.

Il caso esaminato concerne una società italiana che, in qualità di advisory, offre servizi di consulenza a una società estera iscritta nell'Albo francese dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di gestione dei **fondi comuni d'investimento**. A tale proposito, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito l'applicabilità dell'esenzione IVA, di cui all'[art. 10](#) comma 1 n. 1 del DPR 633/72, ai servizi di consulenza e di ricerca in materia di investimenti, resi da un advisor a un soggetto autorizzato alla gestione di fondi comuni d'investimento, che risultano

«intrinsecamente connessi» e complessivamente funzionali all'attività propria del gestore (SGR) degli organismi di investimento collettivo del risparmio».

In forza di questi principi, i servizi erogati dalla società italiana possono essere **astrattamente ricompresi** nell'ambito dell'esenzione IVA prevista per i servizi di gestione dei fondi comuni di investimento.

Poiché tali prestazioni non sono territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia, in quanto rese a un soggetto passivo non ivi stabilito, il prestatore non può avvalersi della **deroga** al regime generale d'indetraibilità riconosciuta per le operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato che, se effettuate in Italia, darebbero diritto alla detrazione dell'IVA ([art. 19](#) comma 3 lett. b) del DPR 633/72).